



COPIA

Registro Generale n. **567**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 227 DEL 31-08-2019

Ufficio: **SERV. FINANZIARIO**

Oggetto:	L. 122 del 30 luglio 2010 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PROVVEDIMENTI
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di agosto, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

- VISTO gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina sindacale n. 5 del 09.07.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;
- CONSIDERATO che, le spese di missione di amministratori e dipendenti comunali sono state liquidate mantenendo il metodo precedentemente utilizzato dai Responsabili del Servizio che si sono susseguiti in questo Comune;

- Visto il DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122 del 30 luglio 2010;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 1446 del 16/02/2019 con la quale il responsabile dell'area Amm.va Contabile Valentina Remigi comunicava al Sindaco Dr. Giuliano Pazzaglini, l'avvio del procedimento per il ricalcolo dei rimborsi spese sostenuti nell'interesse dell'ente ai sensi del decreto sopra specificato;
- RICHIAMATA la nota prot. 1797 del 25/02/2019 con la quale il Sindaco Dr. Giuliano Pazzaglini, evidenziava la scelta di non usufruire dell'aumento dell'indennità prevista dal legislatore a partire dal sisma del 2016 in quanto il metodo di calcolo adottato arrivava a coprire le spese affrontate dal sindaco nell'interesse dell'ente;
- RICHIAMATA la D.G.C. n. 20 del 26/02/2019 con la quale la Giunta Comunale ravvisata la complessità e farraginosità delle norme che regolano tale materia, autorizzava il Responsabile dell'Area Amm.iva e Contabile di avvalersi di un supporto legale al fine di addivenire ad un corretto ed equo ricalcolo di quanto dovuto;
- RICHIAMATA la determina n. 58 del 12/03/2019 con la quale veniva affidato il servizio di redazione di un parere legale all'Avv. Dott. Rapaccioni Francesco;
- DARE ATTO che di concerto con l'avvocato Rapaccioni si è convenuto che bisognava procedere al ricalcolo dei rimborsi liquidati al Sindaco Dott. Pazzaglini Giuliano, per il periodo dal 2014 al 2019, a causa delle modifiche apportate alla normativa dal legislatore a partire dal DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122 del 30 luglio 2010, disciplina dalla quale non si può prescindere;
- CONSIDERATO che questo ente non ha adottato un regolamento per stabilire le modalità di rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'ente da parte degli amministratori in seguito all'emanazione del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122 del 30 luglio 2010, così come richiesto dallo stesso decreto;
- VISTO che a seguito di contraddittorio con il Sindaco, la cui abitazione è stata resa inagibile dal sisma del 2016, è emerso che lo stesso non aveva usufruito del rimborso delle spese di viaggio sostenute ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.lgs. 267/2000, per raggiungere la sede del comune dal luogo in cui ha stabilito la propria dimora.
- Visto L'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 400/2016 che testualmente recita:
 "1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli amministratori dei territori colpiti dal sisma residenti, alla data 25 agosto 2016, nel Comune ove ha sede il proprio ente e la cui abitazione sia stata oggetto di ordinanza di sgombero e/o inagibilità, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede del comune dal luogo in cui hanno stabilito la propria dimora, ai fini della partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In tali casi ai citati amministratori sono riconosciuti i rimborsi spettanti per lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo i limiti ed i parametri vigenti.
 2. Le spese sostenute dai Comuni per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza, ove permanga la condizione di cui al precedente comma. Sono inoltre autorizzate in deroga alle richiamate disposizioni anche le spese sostenute dai Comuni per le missioni effettuate dai rispettivi amministratori per lo svolgimento

di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici di cui in premessa e le relative conseguenze, limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza.”

- RICHIAMATA la nota con cui il Sindaco Dr. Giuliano Pazzaglini integrava la precedente richiesta di rimborso con le spese sostenute per i viaggi effettuati da Serravalle di Chienti, luogo in cui ha stabilito la propria dimora a seguito del sisma 2016, ai sensi dell’art 5 dell’OCDPC n. 400 del 2016;
- RICHIAMATO l’articolo 84 comma 1 del D.lgs 267/2000, il quale dispone che “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente ... è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno”;
- RICHIAMATO il D.M.I. del 04/08/2011, il quale stabilisce che le “missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali”;
- RICHIAMATO il CCNL del 23/12/1999 il quale all’art. 35 comma 4 dispone che "Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e ss., del presente CCNL e al dirigente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.”;
- RICHIAMATO l’articolo 6 comma 12 del D.L. 78/2010 il quale stabilisce l’inapplicabilità di tutte le norme che prevedevano un’indennità chilometrica rapportata ad un quinto del costo della benzina per le missioni autorizzate con mezzo proprio nel rispetto del principio del contenimento della spesa;
- PRESO ATTO che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno più volte chiarito che la sopravvivenza nell’ordinamento dell’art. 9 della legge n. 417/1978 consente ancora l’utilizzo del mezzo proprio con provvedimento motivato, per i soli casi in cui risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, rimborsando il dipendente/amministratore dei costi sostenuti nel limite massimo degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per lo stesso percorso;
- CONSIDERATO che anche nel periodo precedente al sisma del 2016 la rete di mezzi pubblici che collegava il comune di Visso risultava insufficiente viste le poche corse a disposizione e gli orari inconciliabili con l’attività del Sindaco, resasi particolarmente frenetica a motivo della entità e della gravità del fenomeno sismico, protrattosi per lunghissimi mesi e tenuto altresì conto che, di tale fenomeno sismico, il Comune di Visso ha costituito sostanzialmente l’epicentro;
- CONSIDERATO che la stazione ferroviaria più vicina al comune di Visso è quella sita nel comune di Castelraimondo, servita solamente da treni regionali;
- PRESO ATTO dell’impossibilità di utilizzare i mezzi di proprietà dell’ente vista l’obsoleta natura degli stessi che ne impediva le lunghe trasferte effettuate soprattutto durante la fase emergenziale;
- CONSIDERATO che, la Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, con parere n. 127 del 19 aprile 2017, interviene chiarendo subito che il rimborso delle spese per la presenza “qualificata” in sede, al di fuori dalla partecipazione alle sedute degli organi (formalmente deliberanti), deve

essere collegata ad un'esigenza indispensabile intesa come "necessaria" in ragione di un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa in quanto finalizzata ad assicurare il concreto esercizio dello status di amministratore locale;

- VISTO che in data 25/08/2016, con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato d'emergenza, attualmente prorogato fino al 3/12/2019 dalla L. 145 del 30/12/2018;
- RAVVISATO per quanto sopra esposto che nel periodo considerato per i rimborsi afferenti al comma 3, dell'art. 84 del D.Lgs 267/2000, nel periodo successivo al 24.08.2016 e fino al permanere dello stato di emergenza la presenza in sede del Sindaco nella sua qualità di massima autorità di Protezione Civile nell'ambito territoriale è connotato imprescindibile dell'esercizio delle funzioni, un comportamento virtuosamente vincolato inerente l'assolvimento degli obblighi di legge non riconducibile ad una scelta discrezionale sotto il profilo dell'an, del quomodo o del quando.
- RITENUTO necessario, al fine di addivenire ad una soluzione, procedere a regolamentare i rimborsi spese in modo tale da permettere al Sindaco il regolare svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa introdotti dal D.L.78/2010;
- VISTA la legge n. 56/2014;
- CONSIDERATO che l'unica alternativa ipotizzabile per il ricalcolo dei rimborsi in oggetto risulta il noleggio auto senza conducente, con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, per altro soluzione già adottata da comuni limitrofi, che si trovano ad affrontare difficoltà analoghe a quelle del comune di Visso;
- VISTO il preventivo per il noleggio auto senza conducente richiesto alla Soc. Contram spa, società partecipata dal Comune, trasmesso per e-mail in data 17.04.2019;
- VISTI i documenti di ricalcolo, depositati agli atti d'ufficio;
- VISTI gli allegati 1 e 2 nei quali sono riportati i nuovi calcoli per il rimborso delle spese in oggetto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Approvare il ricalcolo sulla base degli allegati 1 e 2 rispettivamente per il periodo 01.09.2016 al 31.01.2018 e dal 26.05.2014 al 31.08.2016;

Liquidare al Sindaco Dott. Pazzaglini Giuliano la somma di 1.715,55 quale saldo dovuto a seguito del ricalcolo e della nuova richiesta di rimborso spese viaggio;

Dare atto che sono state escluse dalla rideterminazione tutte le mensilità in cui il noleggio auto risultava economicamente svantaggioso per l'ente, rispetto a quanto precedentemente calcolato;

Dare Atto che i criteri adottati con la presente determinazione saranno utilizzati al fine del ricalcolo dei rimborsi spese effettuati dal Comune di Visso ai dipendenti e/o agli amministratori liquidati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 6 comma 12 del D.L. 78/2010 fino ad oggi;

Imputare la spesa complessiva di euro 1.715,55 all'intervento 11.01-1.03.02.01.002 ex cap. 24 art. 1 del B.P. 2019/2021 gestione competenza sufficientemente disponibile;

Dare Atto che non sussistono più i presupposti per l'autorizzazione di missioni con mezzo proprio in considerazione delle due autovetture ricevute, solo recentemente, in donazione a seguito del sisma 2016

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 31-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal03-09-2019 al18-09-2019

Li 03-09-2019 Reg. n. 967

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 03-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina